

N. 01942/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01480/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2013, proposto da:

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ragusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Distefano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Catania, in via Milano n. 42a;

contro

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;

per l'annullamento

- del bando di gara del 28 febbraio 2013 avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di medico competente e l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria, a norma del D.Lgs. n. 81/2008;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della amministrazioni intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO di poter definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e avvisate le parti presenti alla detta camera di consiglio, come da relativo verbale;

Considerato che col ricorso indicato in epigrafe, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ragusa ha impugnato il bando indicato in epigrafe, predisposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica per il conferimento dell'incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria.

- che l'Ordine ricorrente contesta il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso) che ritiene non conforme alla tipologia del servizio richiesto e a supporto delle proprie difese richiama la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 5 del 08.10.2008, secondo cui "il servizio di sorveglianza sanitaria non può essere oggetto di gare d'appalto al ribasso da parte di pubbliche Amministrazioni, se non altro per le caratteristiche intrinseche di non standardizzazione del servizio stesso";

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata, la quale ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione dell'Ordine professionale ricorrente e la tardività del ricorso e ha controdedotto alle censure articolate nel ricorso introduttivo.

RITENUTO di poter prescindere dall'esame delle eccezioni di rito in

considerazione dell'infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO:

- che secondo giurisprudenza consolidata, la scelta del criterio di selezione è rimessa alla potestà discrezionale della Stazione appaltante, che deve individuare quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto indipendentemente dal fatto che il servizio sia o meno incluso nell'Allegato IIB – nell'ambito del quale ricade la sorveglianza sanitaria; (cfr. ex multis: Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2013, n. 2032 e 14 gennaio 2013, n. 148; sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8408;
- che l'ordine professionale ricorrente si limita a contestare genericamente il criterio del prezzo più basso senza tuttavia evidenziare specifici profili di illogicità od arbitrarietà del predetto criterio in relazione alla natura e all'oggetto del predetto contratto;
- che, come documentato dal numero delle offerte presentate, il criterio di aggiudicazione prescelto non ha esplicato alcun effetto impeditivo della partecipazione alla gara.

CONSIDERATO, inoltre, che l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, nella determinazione n. 10 del 25/02/2010 (resa con riferimento all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria) ha affermato che il criterio del prezzo più basso “... non appare inidoneo al perseguimento dello scopo finale, in quanto l'oggetto di gara è un servizio “standard”, cioè una serie di prestazioni mediche di controllo volte a verificare le condizioni di salute dei lavoratori e la loro idoneità alla mansione svolta. Tali prestazioni non sembrano avere connotati di specialità e complessità tali da richiedere necessariamente valutazioni qualitative aggiuntive rispetto ai requisiti soggettivi, molto puntuali, previsti dall'art. 38 comma del D.Lgs. 81/2008.”

CONSIDERATO che in base alle superiori argomentazioni il ricorso é infondato e va respinto e che le spese debbano seguire la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna l'Ordine professionale ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'amministrazione resistente che liquida nella somma complessiva di € 1000,00 (euro mille/00), oltre oneri di legge, se ed in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)